

COMUNE DI ROGLIANO

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 E SUCCESSIVO N. 56 DEL 19 APRILE 2017.

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 (pubblicato in G.U. del 19 aprile 2016) e successivo n. 56 del 19 aprile 2017 e si applica nel caso di contratti di lavori pubblici, oltre che di servizi e di forniture qualora sia nominato il Direttore dell'esecuzione .

2. Il presente Regolamento non si applica qualora siano in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti.

Art . 1

Criteria per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche - ambito lavori

1. Quantificazione del fondo incentivante

1.1. Il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. in data 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm., svolte dai dipendenti pubblici, è costituito da una somma non superiore al 2 % modulata sull'importo dei lavori posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, iva esclusa e compresi gli oneri di sicurezza senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività di programmazione della spesa per gli investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, per le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero funzionale e di collaudo statico.

1.2. Possono essere incentivate le prestazioni relative all'acquisizioni di opere o lavori pubblici mediante Centrale Unica di Committenza costituita tra il Comune di Rogliano ed altri Enti Locali. In tal caso, con riferimento alla tabella riportata al comma 7 del presente articolo, l'aliquota (% rel.-punto 4), riferita a “Attività generale” - “Fase di gara” (punto 1), ed alla correlativa “Attività specifica” (di cui al punto 3), viene ridotta del 50%.

2. Graduazione del fondo incentivante

La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 ess.mm. è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:

- a) nuove opere e lavori a rete (strade, fognature, linee elettriche, ecc.) con importo superiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore): percentuale del 1,45;
- b) nuove opere e lavori a rete con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e pari o superiore a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,65;
- c) nuove opere e lavori a rete con importo inferiore a Euro 1.000.000,00: percentuale del 2,00 %;
- d) nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte ecc.) con importi superiori alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore): percentuale del 1,60;
- e) nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte ecc.) con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e pari o superiore a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,90;
- f) nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte ecc.) con importi inferiori a Euro 1.000.000,00: percentuale del 2,00;
- g) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi pari o inferiori ad Euro 1.000.000,00: percentuale del 2,00;

- h) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi superiori a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,80;

3. Opere e lavori incentivati e presupposti per l'incentivazione

I compensi vengono riconosciuti per i lavori ed opere, compresi gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, di riqualificazione urbana previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell'Ente, ovvero dichiarati urgenti ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.

4. Modalità di definizione del fondo incentivante

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle singole opere e lavori, corrispondente alle percentuali applicate agli importi posti a base d'appalto (di cui all'articolo 1 comma 2), iva esclusa e compresi gli oneri di sicurezza, sarà inserito già a partire dal progetto di fattibilità tecnico-economica e, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione (purché gli stessi contengano tutti gli elementi previsti per il livello omesso), nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, dovrà comprendere anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e andrà a confluire nel fondo di cui all'articolo 1, comma 1 del presente regolamento.

5. Modalità di destinazione del fondo incentivante

5.1. L'80 % del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'articolo 1, comma 1 del presente regolamento sarà ripartito tra i soggetti deputati alle attività di programmazione della spesa per gli investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, per le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo, di collaudatore statico (ove necessario), nonché tra i loro collaboratori.

5.2. Il restante 20 % delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli.

5.3. Una parte delle risorse di cui al comma 5.2 del presente art.1 può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel Settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

6. Disciplina per l'incentivazione delle varianti

6.1. Le varianti non conformi all'articolo 106, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche.

6.2. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire l'incentivo relativo soltanto se comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta. L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.

6.3. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 106 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm).

7. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

PER LAVORI ED OPERE			
1. ATTIVITA' GENERALE	2. Quota	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. % rel.
PROGRAMMAZIONE SPESA PER INVESTIMENTI	20	Attività di analisi, studio e valutazione tecniche ed economiche propedeutiche alla pianificazione	15
		Redazione Programma Triennale Lavori Pubblici	5
VERIFICA PROGETTI	17	Attività di verifica progetto	9
		Validazione del progetto	8
FASE DI GARA	15	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara	15
FASE ESECUTIVA	15	Direzione Lavori (Direzione Operativa e Ispettori di cantiere)	5
		Collaudo Statico	5
		Collaudo tecnico-amministrativo/verifica di conformità	5
RUP e SUOI COLLABORATORI	33	RUP e suoi Supporti (Espropri, Supporti tecnici e amm.vi)	33
Totali	100		100

Art. 2

Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni di cui agli articoli 102 comma 6 e 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni - ambito servizi e forniture

1. Quantificazione del fondo incentivante ed individuazione delle attività incentivate

1.1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 102 e dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e sue s.m.i., nel caso in cui sia nominato un Direttore dell'esecuzione, viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2 % modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione).

1.2. Possono essere incentivate le prestazioni relative a servizi e forniture i cui progetti contengono gli elementi previsti dall'articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e sue s.m.i., nonché i servizi e le forniture che vengono acquisite attraverso le Centrali di Committenza; in quest'ultimo caso, con riferimento alla tabella riportata al comma 5.1 del presente articolo, l'aliquota (% rel.-punto 4), riferita a "Attività generale" - "Fase di gara" (punto 1), ed alla correlativa "Attività specifica" (di cui al punto 3), viene ridotta del 50%.

1.3. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre ai requisiti indicati nei precedenti punti 1.1 e 1.2. del presente comma 1 del presente art.2, è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione.

2. Graduazione del fondo incentivante

La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dei servizi e delle forniture da acquisire:

- a) servizi e forniture con importo pari o superiore ad Euro 5.000.001,00: percentuale dello 0,10;

- b) servizi e forniture con importo compreso tra Euro 5.000.000,00 ed Euro 2.000.001,00: percentuale dello 0,15;
- c) servizi e forniture con importo fino ad Euro 2.000.000,00: percentuale dello 0,20.

3. Modalità di definizione del fondo incentivante

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'articolo 2 comma 2, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, sarà quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso dovrà comprendere anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e andrà a confluire nel fondo di cui all'articolo 2, comma 1 del presente regolamento.

4. Modalità di destinazione del fondo incentivante

4. 1. L'80 % del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'articolo 2 comma 1 del presente regolamento, viene ripartito tra il RUP ed i soggetti deputati alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando, alla direzione dell'esecuzione e alla verifica di conformità.

4. 2. Il restante 20 % delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli.

4. 3. Una parte delle risorse di cui al comma 4.2 del presente art.2 può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel Settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

5.1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

PER SERVIZI E FORNITURE			
1. ATTIVITA' GENERALE	2. Quota	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. % rel.
PROGRAMMAZIONE SPESA (SOLO PER INVESTIMENTI)	15	Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione Programma Biennale Servizi e Forniture	15
FASE DI GARA	20	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria o attività di acquisto MEPA (o equivalenti)	20
FASE ESECUTIVA	25	Direzione Esecuzione del Contratto (DEC)	15
		Verifica di conformità	10
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	40	RUP e suoi supporti (Tecnici ed amm.vi)	40
Totali	100		100

5.2. Le prestazioni del Direttore dell'esecuzione potranno essere compensate solo ove corrispondano a quelle previste dalle Linee Guida approvate in materia da ANAC.

Art. 3
Personale partecipante alla ripartizione dei compensi incentivanti per lavori, servizi e forniture

1. Criteri generali sul personale partecipante

1.1. Di norma le attività incentivate con il fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 sono svolte con personale interno, salvo motivate eccezioni.

1.2. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

2. Individuazione del gruppo di lavoro

2.1. Per ogni opera o lavoro o servizio o fornitura i responsabili di procedimento, prima dell'avvio dell'attività, individuano con specifico provvedimento:

a) nel caso di lavori:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza e di collaudo;
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di esecuzione dei lavori e di collaudo
- le modalità di valutazione in caso di ritardato adempimento;
- le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;

b) nel caso di servizi e forniture:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di programmazione della spesa per investimenti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità;
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- i tempi di ultimazione ed i tempi di esecuzione dei servizi e di acquisizione delle forniture.

2.2. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività.

2.3. I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa.

2.4. Di norma ai collaboratori di cui al comma 2.3 del presente art. 3 viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al 25 % della corrispondente aliquota. La restante quota viene riconosciuta al Responsabile dell'attività specifica.

2.5. Qualora si rendesse necessario ridurre o incrementare la quota spettante ai collaboratori di cui al comma 2.3 del presente art. 3 sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva degli stessi, tale scelta andrà adeguatamente motivata.

2.6. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al Responsabile dell'attività.

2.7. Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara; in questo caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura del 50 dell'aliquota spettante.

2.8. Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il RUP, contestualmente al sorgere dell'esigenza, dovrà comunicare, previa motivazione, il nuovo Gruppo di lavoro. Tali provvedimenti sono comunicati alla Giunta, al Responsabile del Settore, se diverso dal RUP, e al Responsabile del servizio personale. In tutti i casi di sostituzione del Responsabile del

procedimento e degli altri dipendenti svolgenti le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici, e relativi collaboratori, ai soggetti sostituiti spetta l'incentivo per le sole attività effettivamente svolte, e certificate dal Responsabile del procedimento subentrante, nel caso di sostituzione del Responsabile del procedimento, o dal Responsabile del procedimento negli altri casi.

3. Eccezioni ai criteri generali di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

3.1. Eventuali ripartizioni degli incentivi difformi rispetto a quanto previsto nelle tabelle di cui al comma 7 dell'articolo 1 e al comma 5.1 dell'articolo 2 sono consentite in ragione della peculiarità di particolari fasi dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura da realizzare. A tal fine il Responsabile del Settore provvede con disposizione motivata su proposta del Responsabile del procedimento.

3.2. Nel caso di cui al precedente comma 3.1 del presente art.3, la variazione in aumento o diminuzione della percentuale di incentivo riferita a ciascuna fase non può superare il 25 della percentuale definita nelle tabelle di cui al comma 7 dell'articolo 1 e al comma 5.1 dell'articolo 2 e la maggior quota percentuale viene portata in diminuzione sulla/e percentuale/i riferita/e ad attività meno importanti ai fini dell'opera o lavoro/servizio/fornitura.

4. Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

4.1. Nel caso di attività svolte in forma "mista" (ovvero con figure interne ed esterne), ai fini della determinazione dell'importo del compenso spettante al personale, l'incentivo viene quantificato dal Responsabile di Settore, su proposta del RUP, in misura proporzionale all'incidenza percentuale del valore delle opere o dei lavori/servizi/forniture oggetto di incarico a professionisti esterni, rispetto al valore complessivo dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura.

4.2. Qualora vengano svolte esternamente solo alcune prestazioni, l'incentivo è riconosciuto dal Responsabile di Settore nella misura indicata nella tabella di cui al comma 7 dell'articolo 1 e al comma 5.1 dell'articolo 2, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna certificate dal RUP. e le somme economizzate, per le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione stessa, ridotte del 50 %, costituiscono incremento del fondo incentivante. Con tale incremento non è possibile maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura che hanno determinato l'incremento medesimo.

4.3. Qualora vengano svolte esternamente intere fasi e non solo alcune prestazioni, le somme economizzate, per le quote parti dell'incentivo corrispondenti alle fasi affidate in toto a personale esterno all'organico, ridotte del 50 %, costituiscono incremento del fondo incentivante. Il restante 50 % viene destinato ad incrementare l'aliquota destinata al RUP in quanto gravato di maggiore attività di verifica e controllo.

5. Violazione degli obblighi previsti dalla Legge o dal Regolamento

I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi in tutto o in parte dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.

6. Criteri di esclusione e di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione - ambito lavori

6.1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, per cause esclusivamente imputabili al personale incaricato, si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

6.2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del DLgs. 50/2016 ess.mm., l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Responsabile del Settore che va dal 5 % al 100 % da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per l'Amministrazione.

6.3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del DLgs. 50/2016 (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento,

all'ufficio della direzione dei lavori e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato a cura del Responsabile del Settore proporzionalmente rispetto all'incremento del costo.

7. Criteri di esclusione e di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione - ambito servizi e forniture

7.1. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

7.2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Responsabile del Settore che va dal 5 % al 100 % dell'incentivo riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e suoi collaboratori, da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato all'Amministrazione.

Art. 4

Modalità di liquidazione dell'incentivo

1. Procedura di liquidazione

La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile di Settore competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite all'incentivo per funzioni tecniche agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.

2. Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi

Per le attività riferite all'acquisizione di beni e di servizi, nonché alla realizzazione di opere o lavori, la liquidazione dell'incentivo avviene come segue:

- a) per l'acquisizione di beni e di servizi: per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità, nonché per l'attività del RUP, la liquidazione viene fatta a cadenza annuale a seguito della dichiarazione di conformità della fornitura o del servizio rilasciata dal RUP. Per le acquisizioni di servizi, qualora non si arrivi all'approvazione della determina di aggiudicazione, le fasi già svolte saranno incentivate avendo a riferimento la data di approvazione della determina a contrarre, o, se mancante, la data di pubblicazione del bando o della lettera invito.
- b) per i lavori:
 - per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e l'attività del RUP relativa alle predette attività, la liquidazione è effettuata successivamente all'approvazione della determina di aggiudicazione di ciascuna opera e, qualora non si pervenga all'aggiudicazione la liquidazione avverrà successivamente all'approvazione della determina a contrarre, alla data di pubblicazione del bando o della lettera invito.
 - per la direzione lavori, i collaudi, le verifiche di conformità e l'attività del RUP relativa alle predette attività la liquidazione è effettuata in modo proporzionato allo stato di avanzamento dei lavori.

3. Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

4. Modalità di rendicontazione

Le schede riferite all'incentivo per funzioni tecniche relative a lavori, servizi e forniture, dovranno essere presentate agli uffici del personale per gli adempimenti conseguenti, obbligatoriamente ad avvenuta chiusura del procedimento.

Art. 5
Limite individuale ai compensi da corrispondere

I. L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio della competenza) l'importo del 50 del trattamento economico complessivo annuo lordo depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6
Informazione e confronto

I. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, informa aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 7
Disposizioni transitorie e finali

1. Ambito di applicazione del presente regolamento

Il presente Regolamento si applica:

- a) alle attività riferite alla realizzazione di opere e lavori pubblici ricompresi nel Piano Annuale delle Opere Pubbliche degli anni 2018 e seguenti, con esclusione della progettazione;
- b) alle attività riferite all'acquisizione di beni e di servizi le cui procedure di bando siano state pubblicate successivamente alla data di approvazione del presente regolamento precisando che la quota di incentivo deve essere inserita nel quadro economico oggetto del bando;
- c) si applica altresì ai bandi per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture pubblicati dal 19 aprile 2016 e precedentemente alla data di approvazione del presente regolamento purché nel quadro economico del lavoro/servizio/fornitura venga quantificata la quota dell'incentivo per funzioni tecniche.

2. Ambito di applicazione delle discipline precedenti

Resta inteso che per le opere, lavori, servizi e le forniture per i quali il bando o la lettera invito di riferimento siano stati pubblicati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (19 aprile 2016), continuerà ad essere applicato il regolamento approvato con deliberazione di Giunta comunale del 13/04/2004 n. 51 predisposto ai sensi di quanto disposto dalla legge 11 febbraio 1994 n. 109;

3. Disciplina dell'incentivo alla pianificazione urbanistica

L'incentivo alla pianificazione urbanistica riferito a varianti per opere pubbliche, di cui all'abrogato articolo 92 comma 6 del D.Lgs. 163/2006, continua ad applicarsi agli atti di pianificazione adottati e/o approvati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114.

4. Incentivi per attività svolte dalla Centrale Unica di Committenza

4. I. Ai sensi del disposto di cui al regolamento della Centrale Unica di Committenza, approvato con delibera consiliare n. 03 del 18/01/2016, per le funzioni tecniche svolte dal personale della stazione unica appaltante nell'espletamento delle procedure di acquisizione di opere o lavori, servizi e forniture, l'Ente o ciascuno degli Enti convenzionati sono tenuti a far versare, a conclusione delle attività espletate dalla stazione unica appaltante, una somma non superiore a 1,6 % dell'importo posto a base di gara, tenendo conto della graduazione del fondo incentivante prevista dagli artt. 1 comma 2 e 2 comma 2 del presente Regolamento.

4. 2. La somma di cui al precedente comma 4.1. del presente art. 7 è destinata al personale del servizio “Centrale Unica di Committenza” appositamente individuato , con provvedimento per ogni singolo procedimento, dal Responsabile della CUC, tenuto conto del personale resosi disponibile. La costituzione del gruppo di lavoro avviene secondo quanto previsto dall’art. 3 del presente regolamento.

4. 3. Il Responsabile del servizio “Centrale Unica di Committenza” liquida gli incentivi, previo positivo accertamento delle attività svolte dai dipendenti beneficiari dei compensi, dopo l’aggiudicazione della gara, tenendo conto della riduzione del 50% dell’aliquota (% rel.-punto 4), riferita a “Attività generale” - “Fase di gara” (punto 1), ed alla correlativa “Attività specifica” (punto 3), delle tabelle previste dall’art. 1 comma 7 e 2 comma 5.1 del presente regolamento, disposta nei medesimi articoli 1 comma 1.2, e 2 comma 1.

Art. 8. Disposizione finale

I. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 9. Entrata in vigore

I. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.